

Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 32

Norme in materia di Servizio idrico integrato.

(BURC n. 235 del 21 ottobre 2022)

Art. 1

(Interpretazione autentica articolo 17 [l.r. 10/2022](#))

1. L'articolo 17, comma 2, della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente) si interpreta nel senso che i rapporti giuridici nei quali è subentrata l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della [legge regionale 10 luglio 2007, n. 15](#))

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 1 della [legge regionale 10 luglio 2007, n. 15](#) (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009) sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Ai fini di cui al comma 4-ter, è autorizzata la cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente). I criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di So.Ri.Cal. S.p.A sono definiti con atto dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.
4-quinqües. Per le finalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, del [decreto legislativo 152/2006](#), la società So.Ri.Cal. S.p.A. approva le necessarie modifiche statutarie."

Art. 3

(Modifiche alla [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#))

1. Dopo l'articolo 18 della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) è inserito il seguente:

"Art. 18-bis

(Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato)

1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria definisce, entro sessanta giorni dall'individuazione del gestore unico, l'elenco delle società degli enti locali e degli altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria integrazione.

3. I conferimenti di cui al comma 2 sono autorizzati dall'Assemblea di SORICAL S.p.A., fermo restando il rispetto degli articoli 2342 e seguenti del [Codice civile](#), anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.